REGOLAMENTO (CEE) N. 197/74 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1974

che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2996/73 (4) ha previsto all'articolo 1 l'applicazione di tassi rappresentativi per la lira italiana con effetto al 1° novembre 1973 e al 1° gennaio 1974;

considerando che la situazione economica in Italia rende necessario un altro passo verso l'uniformità dei prezzi agricoli nella Comunità mediante la fissazione di un altro tasso rappresentativo più vicino alla realtà;

considerando che il Comitato monetario sarà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129;

considerando che la fissazione di tale tasso rappresentativo porta ad una modifica del livello di prezzo dei prodotti agricoli in Italia; che tale conseguenza corrisponde al principio fondamentale dell'uniformità dei prezzi nella Comunità; che tale principio e le sue conseguenze hanno portato ad una regolamentazione precisa, in particolare nel regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune (5); che tali disposizioni riguardano esclusivamente il caso di una modifica della parità di una moneta; che la loro applicazione è giustificata anche nella fattispecie; che occorre quindi includere il nuovo tasso rappresentativo nel regolamento (CEE) n. 2958/73 le cui altre disposizioni restano in vigore;

considerando che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 (7), prevede che in linea di massima i prezzi d'intervento o d'acquisto valevoli in Italia siano fissati, sino alla fine della campagna di commercializzazione 1973/1974, al livello espresso in lire risultante dall'applicazione delle disposizioni in vigore il 31 dicembre 1973;

considerando che la situazione del mercato della carne bovina in Italia, tenendo conto delle ripercussioni che essa ha già sul livello della produzione e che di conseguenza può avere sull'equilibrio generale dell'economia, rende necessaria, per il settore della carne bovina, l'applicazione immediata di questo nuovo tasso rappresentativo; che per determinare l'incidenza del presente regolamento occorre riferirsi al livello dei prezzi attualmente applicabile in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2958/73 è completato dal testo seguente:

« c) con effetto al 28 gennaio 1974
100 lire italiane = 0,140449 unità di conto ».

Articolo 2

1. Con effetto al 28 gennaio 1974, il prezzo d'intervento applicabile in Italia nel settore della carne bovina è aumentato del 5 %.

2. L'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 si applica a questo settore, a norma delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 303 del 1°. 11. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 305 del 1°. 11. 1973, pag. 7.
(5) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(7) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL